

1 Premessa

1.1 Il tema della responsabilità professionale è usualmente trattato dagli esperti di diritto, perché è necessario interpretare correttamente la giurisprudenza, a volte contraddittoria. Tuttavia, partendo dalla conoscenza delle nozioni di base e degli orientamenti giurisprudenziali suffragati nei testi che trattano il tema della responsabilità civile, anche l'ingegneria forense (che coniuga il diritto con la tecnica) ha il dovere di occuparsi della materia, considerato che l'attività professionale dell'ingegnere (più in generale del professionista tecnico) presenta delle peculiarità poco chiare per chi non conosce le specifiche normative tecniche e non le applica sul campo. E ciò al fine di favorire una corretta applicazione della legge.

1.2 Un ulteriore dovere delle commissioni di ingegneria forense è quello di elevare la consapevolezza dell'ingegnere sulla responsabilità professionale civile, penale, amministrativa e deontologica afferente l'attività nei diversi ruoli di progettista, direttore lavori, collaudatore, certificatore, consulente, estimatore, perito, CTU, responsabile del procedimento, imprenditore, ecc. Ciò anche perché negli ultimi anni è aumentato, non di poco, il contenzioso con il coinvolgimento di professionisti tecnici anche per le seguenti ragioni:

- apparato normativo sempre più complesso ed articolato che nella sua continua evoluzione ha anche incrementato l'assegnazione di responsabilità ai professionisti;
- orientamenti giurisprudenziali innovativi: tra essi quelli inerenti la definizione di grave vizio di cui all'art. 1669 c.c., le responsabilità sui vizi e difetti costruttivi, la solidarietà nel risarcimento del danno, ecc.;
- la frequente non perfetta conoscenza dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che intervengono nella realizzazione delle opere;
- crisi economica e liti pretestuose.

1.3 Sempre più sovente viene affidato al CTU il compito di indicare, oltre alle cause degli inconvenienti riscontrati, anche gli addebiti. Sulla base della raccolta di orientamenti, prediletti dai giuristi, l'ingegnere forense – proclive all'ingegnerizzazione – potrebbe essere tentato di implementare uno strumento analitico per ripartire le responsabilità. Ma non è possibile stabilire dei principi assoluti (e tantomeno definire delle classificazioni tabellari), perché i fattori sono molteplici e devono essere valutati caso per caso. È dunque precipuo compito dell'ingegnere forense, che ha esperienza sul campo, evidenziare ogni aspetto utile per la corretta determinazione delle responsabilità, nel supremo interesse della Giustizia e delle parti coinvolte nel contenzioso.

1.4 Occorre inoltre ricordare che il nostro sistema giuridico segue il diritto romano, che si basa su codici e leggi scritte (*civil law*), diversamente dal sistema anglosassone (*common law*) basato soprattutto su precedenti giurisprudenziali (*case history*). Pertanto, appare improprio, nell'azione di attribuzione delle responsabilità, il sempre più frequente ricorso alla giurisprudenza da parte di alcuni legali e di alcuni consulenti tecnici, per avvalorare le proprie tesi specie in presenza di un apparato legislativo poco chiaro e non esaustivo. È quindi dovere dell'ingegneria forense italiana sollecitare il legislatore affinché colmi le lacune legislative riscontrate sul campo.

2 Aspetti giuridici di interesse per la responsabilità professionale

2.1 La precisa conoscenza delle attività di competenza del tecnico nei diversi ruoli (progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, certificatore, consulente, ecc.) è essenziale per una idonea valutazione della responsabilità professionale, in particolare:

- della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- della diligenza, perizia e prudenza nello svolgimento dell'attività professionale;
- dell'obbligazione di mezzi e di risultato;
- della concorrenza di responsabilità e della solidarietà del risarcimento del danno;
- delle competenze assegnate per legge al professionista.

Per illustrare sinteticamente gli aspetti sopracitati, si richiama quanto recentemente pubblicato sul Giornale dell'ingegnere (newsletter nr. 12, 13, 14 - 2015).

2.2 Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale

La responsabilità contrattuale sorge per la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta: essa sanziona l'inadempimento dell'obbligazione quale dovere specifico verso un determinato soggetto.

La responsabilità extracontrattuale nasce invece dalla violazione di una norma di condotta che regola la vita sociale e che impone doveri di rispetto degli interessi altrui a prescindere da una specifica pretesa.

Le differenze tra i due tipi di responsabilità appaiono più marcate se si guarda alla loro funzione:

quella contrattuale serve a porre il contraente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato ove fosse stato rispettato il contratto; quella da illecito serve a rimuovere le conseguenze del danno provocato.

Sul piano della disciplina qui di seguito si descrivono le principali differenze tra i due tipi di responsabilità.

Onere della prova: in materia di illecito extracontrattuale spetta al danneggiato provare la colpa del danneggiante; in materia contrattuale spetta invece al debitore (in questo caso il professionista tecnico) dimostrare ai sensi dell'articolo 1218 c.c. che l'inadempimento e il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

Prescrizione: di regola l'azione per il risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni; l'azione per il risarcimento da inadempimento contrattuale si prescrive in 10 anni anche se esistono moltissime eccezioni.

Danno risarcibile: l'illecito extracontrattuale obbliga al risarcimento di tutti i danni, anche quelli non prevedibili; l'inadempimento contrattuale, che non dipenda dal dolo del debitore (il professionista), obbliga al risarcimento limitatamente al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Si precisa che la prova dell'effettiva sussistenza del danno della sua entità deve essere fornita comunque dal danneggiato che deve produrre tutti gli elementi necessari onde poter determinare la sussistenza del danno al suo ammontare.

Come accennato, dunque, il professionista tecnico può essere chiamato a rispondere tanto a titolo di responsabilità contrattuale quanto a titolo di responsabilità extracontrattuale. Se da un lato, infatti, il momento centrale dell'attività del professionista è costituito dal contratto avente per oggetto la prestazione d'opera intellettuale, dall'altro può accadere che il professionista nello svolgimento della propria attività sia chiamato a rispondere nei confronti del cliente anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, oppure può anche accadere che il professionista arrechi danni a terzi estranei al rapporto contrattuale, determinando a carico dello stesso una responsabilità extracontrattuale.

Nel nostro ordinamento è possibile il cumulo dei due diversi tipi di responsabilità.

2.3 Diligenza nello svolgimento dell'attività professionale

Altro aspetto di sicura importanza nella verifica della sussistenza della responsabilità civile attiene all'analisi del grado di diligenza con cui il professionista ha eseguito l'opera professionale e dell'analisi dell'elemento soggettivo sia esso il dolo o la colpa. La diligenza, infatti, impone di valutare i singoli aspetti della colpa quali: la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia, e l'inosservanza di leggi e regolamenti così come i gradi della colpa sia essa lieve o grave.

A tal proposito ricordiamo l'articolo 1176 c.c. - Diligenza nell'adempimento

"Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"

E ricordiamo che:

la diligenza comporta accortezza, scrupolosità, cura, attenzione adeguata alla natura della attività svolta; che la diligenza media di un soggetto qualificato è maggiore di quella ordinaria; che la carenza o difetto di attenzione qualifica la negligenza;

la perizia comporta adeguata preparazione professionale, cognizione di causa, conoscenza delle tecniche (esclude l'ignoranza); che l'inosservanza delle regole teoriche qualifica l'imperizia;

la prudenza comporta riflessione sull'agire, valutazione dei rischi; che la carenza o mancata adozione di cautele necessarie a prevenire il danno qualifica l'imprudenza.

2.4 Obbligazione di mezzi e di risultato

Nell'analisi delle responsabilità del professionista tecnico dovranno infine anche essere valutate le considerazioni giuridiche in tema di obbligazione di mezzi o di risultato anche se oramai soprattutto in tema di professioni tecniche la distinzione appare superata ancorché sempre presente in giurisprudenza.

L'inquadramento della direzione dei lavori nella categoria delle obbligazioni di mezzi, sostenuto seppur isolatamente dalla sentenza della Cassazione civile n. 2292 del 29.10.1965, è stato definitivamente confermato dalla Cass. civ., Sezioni Unite, n. 15781 del 28.07.2005.

2.5 Concorrenza di responsabilità e solidarietà tra appaltatore e professionista

Infine, un breve accenno merita la possibile concorrenza di responsabilità tra appaltatore e professionista tecnico nei confronti del committente e della possibile ed eventuale solidarietà di quest'ultimo per il risarcimento del danno subito dal committente ai sensi dell'articolo 1669 c.c.

Non sono mancati infatti in giurisprudenza orientamenti che prevedono una responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore lavori per i danni causati al committente, ritenendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Il tema appare molto delicato in considerazione della non remota possibilità che il committente si rivolga esclusivamente al professionista tecnico per il ristoro dei danni subiti, lasciando poi a questi l'onere di agire in regresso contro l'appaltatore, società di capitali purtroppo non di rado interessata *medio tempore* da procedure concorsuali che di fatto ne escludono la possibilità di recuperare il dovuto.

2.6 Competenze assegnate per legge al professionista

L'analisi delle competenze risulta determinante nella valutazione delle eventuali responsabilità del professionista tecnico. Le responsabilità del progettista ad esempio appaiono diverse per presupposti, natura e funzione da quelle del direttore dei lavori.

Viene spesso chiesto se il ruolo "pubblico" del direttore dei lavori indicato nelle pratiche depositate presso i pubblici uffici includa automaticamente anche il ruolo "privato" di ausilio al committente nei controlli

previsti dall'art. 1662 c.c. oppure se questa seconda mansione del professionista si attivi solo quando il committente affida espressamente al tecnico anche questo incarico.

Per rispondere alla domanda bisognerà approfondire l'argomento in tema di responsabilità del Progettista, del Direttore dei Lavori nonché del concorso di responsabilità tra committente e appaltatore, e sicuramente dovrà valutarsi caso per caso se l'alta sorveglianza e il potere di direzione imposta al direttore dei lavori comprenda anche la verifica in corso di esecuzione alla luce della lettura combinata del dettato normativo e delle condizioni contrattuali indicate nel disciplinare di incarico qualora esistente (Articolo 1372 c.c.: *"Il contratto ha forza di legge tra le parti"*).

In assenza di previsioni contrattuali si dovranno utilizzare le previsioni di legge tenuto conto delle premesse in tema di responsabilità sopra fatte alla luce del danno occorso e alla valutazione del caso concreto.

3 Normativa sull'esercizio della professione

3.1 Evoluzione normativa

L'evoluzione della normativa italiana, che ha avuto un'accelerazione dall'avvio del nuovo millennio per incrementare l'adeguamento delle nostre norme a quelle dell'Unione Europea, comporta un forte e doveroso aggiornamento culturale generale. Tra esse ricordiamo:

- il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 che ha riformato la disciplina delle professioni intellettuali tecniche inserite nel sistema ordinistico e che ha, tra l'altro, suddiviso in tre settori le attività che formano oggetto della professione di ingegnere;

-il D.P.R. 6 giugno 2001 nr. 380, testo unico sulle costruzioni, che ha introdotto parecchie novità e tra esse quelle inerenti il ruolo e le responsabilità del committente, dell'impresa esecutrice e dei professionisti incaricati

-il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, decreto liberalizzazioni, che all'art. 9 ha abolito le tariffe professionali del sistema ordinistico ed ha sancito la pattuizione nel rapporto tra cliente e professionista: obbligo di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e quindi la definizione delle prestazioni professionali da fornire, obbligo del preventivo dei compensi, obbligo della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale,

- il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 che all'art. 7 ha introdotto il continuo e costante aggiornamento del professionista al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività.

-la Legge 14 gennaio 2013 n. 4, emanata nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e sancisce che l'esercizio della professione è libero.

Va da sé che il consulente chiamato dal giurista a descrivere compiti, responsabilità e operato dei tecnici non può far riferimento ai vecchi ruoli, alle prassi legate a norme abrogate e tanto meno far riferimento alla copiosa giurisprudenza per molti casi inerente a norme oramai superate.

3.2 Professioni libere e ordinistiche

Ai fini di meglio definire compiti e responsabilità professionali, si ritiene utile sviluppare una breve analisi delle norme sulle professioni libere e ordinistiche.

3.2.1 Professioni libere

La Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 regola le attività professionali volte alla *"prestazione di servizi a favore di terzi mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile"* (art. 1 c.2):

- stabilisce che *"Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge."* (art. 1 c.3);

- sancisce che *"L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista."* (art. 4);

- specifica che coloro che esercitano la professione 'possono' costituire associazioni a carattere professionale col fine di valorizzare le competenze degli associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche, promuovere la formazione permanente degli iscritti, vigilare sulla loro condotta professionale, stabilire sanzioni disciplinari, ecc. (art. 2).

Alcune attività esercitabili dai liberi professionisti ai sensi della L 4/2013 sono qualificate UNI ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, tra le quali:

- Tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali (uni 11294:2015)
- Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno (uni 11477:2013)
- Figure professionali operanti nel settore ICT (uni 11506:2013)

3.2.2 Professioni ordinistiche

Il Dpr 328/2001 stabilisce che l'iscrizione all'Ordine professionale è subordinata al conseguimento dell'abilitazione alla professione attraverso esame di Stato e che agli iscritti all'Ordine degli ingegneri è assegnato il titolo di ingegnere. L'iscrizione del professionista all'Albo dell'Ordine professionale determina una serie di garanzie a favore del cliente, tra le quali ricordiamo:

- l'obbligo dell'aggiornamento professionale permanente (crediti formativi professionali);
- l'obbligo di fornire al cliente il preventivo dei compensi professionali;
- l'obbligo di copertura assicurativa sulla responsabilità civile professionale;
- l'obbligo di rispetto del codice deontologico e istituzione del Consiglio di disciplina composto da membri scelti dal presidente del Tribunale.

3.2.3 Differenze tra le professioni libere e ordinistiche

Si sottolinea che ai professionisti iscritti agli Albi degli Ordini e Collegi è imposto l'obbligo di fornire al cliente una serie di garanzie invece non obbligatorie per i professionisti che non fanno parte del sistema ordinistico. Per una maggiore tutela del consumatore e per una garanzia di parità nell'esercizio della libera concorrenza si auspica che siano resi obbligatori a tutti i professionisti una qualificata valutazione d'ingresso, l'aggiornamento professionale, la copertura assicurativa e il rispetto di un codice deontologico istituzionale, come ad esempio l'auspicato codice deontologico dei consulenti tecnici in ambito giudiziario.

3.3 Attività professionali riservate

Sempre al fine di meglio definire compiti e responsabilità professionali, si ritiene utile individuare le attività professionali riservate e quelle libere.

3.3.1 Attività professionali per legge riservate agli iscritti in Albi o Elenchi

Tra le attività riservate agli iscritti in appositi albi o elenchi ricordiamo:

- Progetto, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche (D. Lgs 163/2006 e Dpr 207/2010)
- Progetto, direzione dei lavori e collaudo di strutture (testo unico edilizia Dpr 380/2001)
- Progetto edilizio ai fini delle autorizzazioni comunali (testo unico edilizia Dpr 380/2001)
- Progetto prevenzione incendi ai fini del parere conformità vv.f. (dpr 151/2011)
- Coordinamento sicurezza cantieri (d.lgs. 81/2008)
- Certificazione impianti (testo unico edilizia dpr 380/2001)
- Certificazione energetica (d.l. 63/2013)
- Certificazioni antincendio (elenchi L 818/84)
- Perizie e Consulenze tecniche d'ufficio (cpc art.61)
- Mediazione finalizzata alla conciliazione (dm 180/2010).

3.3.2 Differenze tra le attività riservate e quelle senza riserva di legge.

Le attività riservate per legge agli iscritti agli Albi o Elenchi hanno rilevanza "pubblica" cioè hanno una funzione di garanzia verso la collettività sul rispetto delle leggi e degli atti depositati presso i pubblici uffici mentre le attività professionali non riservate hanno una rilevanza "privata" cioè riferibile ai rapporti contrattuali tra privati.

4 Soggetti impegnati nella realizzazione delle opere

4.1 Opere pubbliche

Le attività e le responsabilità dei soggetti impegnati nella realizzazione di un'opera pubblica (committente, rup, impresa appaltatrice, progettisti, direttori lavori, collaudatori, commissione per l'accordo bonario, ecc.) sono ampiamente regolamentate dalle norme sugli appalti pubblici, norme peraltro in continuo aggiornamento.

Le attività e le responsabilità stabilite dalle norme sugli appalti pubblici non possono però essere estese alle attività dei soggetti impegnati nella realizzazione di costruzioni private non solo perché la legge non lo prevede ma anche e specialmente perché sono estremamente diversi i presupposti, le condizioni al contorno e gli obiettivi di chi opera in un appalto pubblico rispetto a chi opera in un appalto privato.

4.2 Opere private

Per individuare compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione di un'opera privata occorre quindi procedere con un'analisi *ad hoc*.

Stante l'ampiezza e la diversificazione dei casi delle diverse categorie di opere (edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT, paesaggio, ambiente e naturalizzazione, agricoltura e foreste, sicurezza alimentare, territorio e urbanistica, ecc.), si farà qui riferimento prevalentemente all'attività per la realizzazione di opere private in ambito edilizio, che presenta un'ampia casistica di contenzioso, rinviando ad altri documenti gli approfondimenti sulla responsabilità professionale in ambiti diversi.

Innanzitutto, per fissare le idee, si presenta il seguente schema che visualizza alcuni aspetti delle responsabilità dei soggetti preposti alla realizzazione delle opere private.



GC draft 01 31-7-2015

Le principali attività inerenti alla realizzazione di un'opera civile privata possono essere raggruppate in:

- 1 attività ante costruzione cioè relativa alla pianificazione, alla progettazione e all'appalto opere;
- 2 attività svolta durante la costruzione dell'opera cioè direzione esecutiva, verifiche e collaudi;
- 3 l'attività post costruzione inerente la gestione dell'opera e con essa le manutenzioni e il controllo sul corretto utilizzo della costruzione.

Come già accennato, al fine di individuare correttamente le responsabilità di ciascun soggetto è necessario stabilire caso per caso le attività che le leggi riservano ai professionisti, al committente, all'impresa esecutrice ed alla pubblica amministrazione.

I principali protagonisti della realizzazione dell'opera sono:

il committente, che prima dell'avvio dei lavori deve dimostrare alla pubblica amministrazione la correttezza del progetto, che durante la realizzazione ha il diritto di controllare i lavori appaltati e che, ultimati i lavori, deve dimostrare alla p.a. la conformità delle opere;

l'impresa appaltatrice, che deve garantire la realizzazione delle opere a regola d'arte e in conformità al progetto ed alle norme;

la Pubblica Amministrazione, che deve esercitare la sua funzione autorizzativa e di controllo a garanzia della collettività.

i professionisti che esercitano attività riservate, cioè gli iscritti in appositi albi o elenchi, chiamati (dal committente o dall'impresa) a certificare nei termini stabiliti dalle leggi aspetti di interesse per la collettività come, ad esempio, il rispetto delle norme urbanistiche, la sicurezza strutturale e degli impianti, la salubrità degli edifici, il risparmio energetico, ecc.

I tecnici ausiliari del committente o dell'impresa, ai quali sono affidate mansioni concordate di volta in volta e specificate nel disciplinare d'incarico, che sono, ad esempio, il direttore tecnico dell'impresa oppure il tecnico ausiliario del committente preposto a raccogliere le certificazioni oppure a valutare gli stati avanzamento lavori.

Uno dei principali motivi di contenzioso è l'imputazione delle responsabilità sulla corretta realizzazione dell'opera.

Si ritiene che al fine di ridurre l'insorgere di contenzioso nei disciplinari d'incarico dei professionisti e nei contratti d'appalto debbano essere chiaramente descritti i ruoli e le mansioni di ciascun soggetto e per quanto riguarda i professionisti:

- 1 i tecnici incaricati delle attività espressamente previste dalle leggi i quali, in qualità di garanti della tutela della collettività, potrebbero subire sanzioni ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. Tra le attività e i documenti indicati dal dpr 380/2001:
 - 1.1 in merito ai titoli abilitativi, ricordiamo che l'art. 23 richiama gli elaborati progettuali e la dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
 - 1.2 in merito alla vigilanza sull'attività edilizio urbanistica, ricordiamo l'art 29 c.3 specifica che per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista

assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, con le conseguenti implicazioni penali e deontologiche;

- 1.3 ancora in merito alla vigilanza sull'attività edilizio-urbanistica, ricordiamo che l'art 29 c. 1 sancisce che il direttore lavori, unitamente al titolare del permesso di costruire, del committente e del costruttore, è responsabile della conformità delle opere alle previsioni del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo;
- 1.4 in merito agli adempimenti per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, l'art. 64 c. 2 specifica che la costruzione dell'opera deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, e che il comma 4 dello stesso articolo specifica che il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate;
- 1.5 sempre in merito agli adempimenti per la realizzazione delle strutture, l'art 64 c. 3 specifica che l'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali e il comma 4 che il direttore lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera;
- 1.6 in merito al collaudo statico, l'art. 67 specifica che tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico e che il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni;
- 1.7 in merito alle norme per la sicurezza degli impianti, si ricorda che gli articoli da 107 a 121 costituenti il capo V, sono stati abrogati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2008.

Tra le attività e i documenti indicati in altre norme ricordiamo:

- 1.8 il progetto prevenzione incendi ai fini del parere conformità vv.f. e le certificazioni antincendio di cui al dpr 151/2011;
- 1.9 l'attività e la produzione documentale inerente la sicurezza impianti di cui al d.lgs. 81/2008;
- 1.10 l'attività e la produzione documentale inerente il coordinamento per la sicurezza nei cantieri di cui al d.lgs. 81/2008;
- 1.11 la certificazione energetica di cui al d.l. 63/2013;
- 1.12 in genere certificazioni, collaudi tecnici e altre attività espressamente previste e descritte dalle leggi in vigore al momento del periodo di riferimento e che qui non possono essere espone anche in considerazione della nota continua modificazione della normativa tecnica italiana.

2 i tecnici ausiliari dell'impresa quali il direttore tecnico, il capocantiere, ecc. che organizzano e dirigono i lavori per la realizzazione a regola d'arte e in conformità al contratto e alle leggi;

3 gli eventuali tecnici ausiliari del committente, in base alle specifiche specialità incaricati di

3.1 raccogliere le dichiarazioni e certificazioni rilasciate dalle imprese sulla qualità dei prodotti

forniti e sulla realizzazione a regola dell'arte delle opere realizzate dalle imprese,

3.2 accertare adeguatezza e completezza delle dichiarazioni e certificazioni e la loro congruità ai contratti d'appalto ed ai relativi progetti,

3.3 procedere alle liquidazioni economiche in corso d'opera (sal) previo accertamento delle quantità delle forniture e delle opere realizzate,

liquidazioni economiche,

3.4 accertare, in collaborazione con gli ausiliari dell'impresa, la qualità dei materiali indicata nei capitolati, la conformità delle opere ai progetti e la corretta realizzazione dei lavori previsti in contratto,

3.5 altre attività contrattualmente assegnate dal committente.

Posto che la conformità alla regola dell'arte deve essere garantita dall'impresa e dal suo personale che organizza e dirige i lavori, e posto che il committente ha facoltà di controllo e di verifica, il tecnico ausiliario del committente non deve sostituirsi al capocantiere bensì deve controllare mettendo in atto specifiche azioni. Per fissare le idee:

esempio 1 se l'impianto di riscaldamento è elettrico il controllo delle certificazioni deve far emergere un eventuale errore nella dichiarazione dell'impiantista che potrebbe aver barrato la casella dell'impianto a gas (come è accaduto di vedere),

esempio 2 se sono previste porte tagliafuoco rei 60 larghe cm. 90 il controllo eseguito dall'ausiliario consiste nella verifica che le certificazioni fornite siano riferite a porte rei 60 larghe 90 cm. ed inerenti a prodotti in opera della stessa marca,

esempio 3 se nel progetto era previsto un muro tagliafuoco di determinate dimensioni ed invece è presente in opera un muro di dimensioni diverse e con un rei inferiore, la certificazione deve riportare le caratteristiche di quanto realizzato e il tecnico ausiliario segnalerà la difformità al committente il quale dovrà prendere provvedimenti per l'integrazione della resistenza al fuoco, per l'aggiornamento degli elaborati grafici e per le valutazioni circa le differenze economiche,

...

5 Controlli, verifiche e collaudi delle opere

L'articolo 1662 del Codice civile sancisce che "Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno".

Ricordiamoci che il diritto di controllo consiste nella facoltà di vigilanza sulle modalità di esecuzione dell'opera e che in ogni caso il committente non può ledere l'autonomia esecutiva dell'appaltatore.

In altre parole, l'impresa esecutrice è impegnata a realizzare le opere in conformità al progetto e alla regola dell'arte e il committente ha diritto di controllarle e, in mancanza di conformità, di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno.

Oltre alla suddetta attività di rilevanza privatistica, le leggi riservano ai professionisti iscritti negli Ordini professionali l'attività di rilevanza pubblica della direzione lavori delle strutture e il loro collaudo statico, a garanzia della sicurezza della collettività.

Infatti il DPR 380/2001, testo unico per l'edilizia, assegna al ruolo istituzionale del "direttore dei lavori" il controllo della corretta esecuzione delle strutture e sancisce la corresponsabilità del d.l. e dell'impresa per la loro corretta esecuzione.

Il DPR 380/2001 esclude dall'attività del direttore lavori nominato dal committente il controllo delle opere impiantistiche per le quali è prevista una dichiarazione finale di conformità al progetto rilasciata dall'impresa installatrice oppure il loro collaudo. Va da sé che la responsabilità della corretta installazione degli impianti è in capo all'impresa.

Il DPR 380/2001 esclude altresì dall'attività del direttore lavori istituzionale il controllo delle opere edili per le quali è prevista una dichiarazione finale di conformità rilasciata dal committente a conferma dell'assunto del Codice civile che assegna al committente il controllo delle opere realizzate dall'impresa.

Purtroppo alcuni consulenti tecnici, chiamati a valutare le attività dei professionisti, ancor oggi assegnano al "direttore lavori" degli appalti privati una serie di doveri e responsabilità non stabilite dalle leggi e assimilano impropriamente i doveri del d.l. di un'opera privata a quelli dell'ufficio di direzione lavori di un'opera pubblica, nonostante siano oltretutto diversi i poteri decisionali del d.l. e diverse le modalità di rapporto tra committente e impresa e nonostante i contratti d'appalto privati siano supportati da documentazione progettuale in genere meno completa di quelli delle oo.pp.

È evidente che nella eventualità la p.a. richieda la nomina del direttore lavori generale, l'intervento del professionista abilitato è finalizzato a rendere più qualificata la verifica della conformità delle opere ai progetti depositati presso i pp.uu.

È opportuno ribadire che la realizzazione dell'opera a regola d'arte deve essere garantita dall'impresa e dai suoi ausiliari, quali il direttore tecnico o il capocantiere, mentre l'eventuale ausiliario del committente ha una funzione di collaborazione per il controllo e la verifica dell'avvenuta realizzazione a regola d'arte e della corrispondenza al contratto dei materiali impiegati, ma non può e non deve interferire sulle modalità esecutive decise dall'impresa per la realizzazione delle opere.

Riassumendo, i tecnici che intervengono nella realizzazione dell'opera sono:

- **il direttore lavori, il collaudatore ed i tecnici certificatori abilitati**, che certificano alla collettività attraverso la pubblica amministrazione la conformità delle opere ai progetti depositati e alle norme (possono essere nominati dal committente o dall'impresa);
- **il direttore tecnico o il capocantiere**, che, per conto dell'impresa, contribuiscono alla qualità delle opere realizzate a regola d'arte in conformità ai progetti, ai contratti ed alle norme;
- **l'ausiliario tecnico del committente**, che accerta la conformità dei lavori al contratto e al progetto, che accerta la realizzazione delle opere alle regole dell'arte tramite la raccolta delle certificazioni e la verifica di completezza e congruità delle stesse e che esercita altre eventuali attività di controllo contrattualmente concordate.

Si noti che il termine legale di "direttore lavori" è stato utilizzato soltanto per definire le attività del tecnico stabilite dalla legge, che hanno quindi rilevanza pubblica, mentre per le attività concordate tra le parti nel disciplinare d'incarico, di rilevanza privatistica, sono stati usati altri termini quali "ausiliario tecnico" del committente, "direttore tecnico" e "capocantiere" nominati dall'impresa.

Riteniamo che la differenziazione dei termini sia molto importante al fine di evitare confusione nei ruoli che potrebbe produrre assegnazioni o estensioni di responsabilità in difformità alle leggi dello Stato e alla volontà del legislatore.

Effetti post realizzazione

Dato che il contenzioso può sorgere fino a dieci anni dalla costruzione, le valutazioni dei vizi e difetti, delle loro cause e delle responsabilità, devono anche evidenziare l'eventuale incidenza del normale decadimento prestazionale dei prodotti, l'incidenza delle eventuali mancate manutenzioni e dell'uso improprio del bene.

Risarcibilità

Ai fini della risarcibilità, il tecnico dovrà infine mettere i giuristi nelle condizioni di valutare tutti i termini di decadenza indicati nelle leggi tecniche: si pensi al termine di decadenza inerente l'irregolarità energetica dell'edificio (L 10/91) stabilito dall'art 134 del DPR 380/2001 che recita: *"1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario."*

6 Estratto del Testo Unico per l'edilizia - Dpr 380/2001

DPR 380/2001 – Parte I – Attività edilizia Titolo II - Titoli abilitativi

Art. 23 “1. Il proprietario dell'immobile ... presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata **relazione a firma di un progettista abilitato** e dagli opportuni **elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici** adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di **sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.**”

DPR 380/2001 – Parte I – Titolo III Agibilità degli edifici

Art. 24 “1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. ...”

Art. 25 “1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) **dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente** il certificato di agibilità di **conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;**

c) **dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti** installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 (*) e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 (*) e 126 del presente testo unico.”

DPR 380/2001 – Parte I - Titolo IV Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 29 -Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività - “1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano **nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.** Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. **Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire,** con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di **segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità** ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

(*) abrogato unitamente a tutto il capo V con l'entrata in vigore delle specifiche norme sugli impianti

DPR 380/2001 - PARTE II – Normativa tecnica per l'edilizia - Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica – Sezione I - Adempimenti

Art. 64 - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

“1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un **progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato**, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la **direzione di un tecnico abilitato**, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. **Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati**, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”

Art. 67 - Collaudo statico “1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. **Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni**, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.”

7 Soggetti responsabili della costruzione

Tra i soggetti che assumono responsabilità per la realizzazione dell'opera ricordiamo:

- Committente che sceglie i professionisti e l'appaltatore
- Committente che redige le dichiarazioni di conformità del progetto presentate per Comune (dpr 380/2001);
- Progettista che redige i progetti soggetti a autorizzazioni comunali, ecc. (dpr 380/2001);
- Progettista che redige il progetto edilizio esecutivo per l'appalto con l'impresa;
- Progettista che redige il progetto strutturale esecutivo (dpr 380/2001);
- Progettisti impiantistici (dpr 380/2001);
- Progettisti specialistici (parere conformità VVF, ecc.);
- Direttore lavori generale (se richiesto) che attesta la conformità delle opere ai progetti depositati
- Tecnico ausiliario del committente (se incaricato) che collabora col committente per verificare la conformità dei lavori al contratto, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte, la liquidazione lavori, ecc.
- Direttore tecnico dell'impresa tenuta a realizzare l'opera in conformità al contratto e alla regola dell'arte;
- Direttore lavori strutture (dpr 380/2001) che accerta la regolare realizzazione delle strutture per il collaudo
- Direttore lavori impianti
- Committente/certificatore/collaudatore della conformità opere ai progetti (dpr 380/2001)
- Installatore/certificatore impianti/collaudatore (dpr 380/2001)
- Certificatore energetico (d.l. 63/2013)
- Certificatore antincendio (elenchi L 818/84)
- Certificatore acustico
- Coordinatore per la sicurezza cantieri (d.lgs. 81/2008);

...

8 Responsabilità civile, penale, amministrativa e deontologica.

8.1 Richiamando e integrando i punti precedenti, ricordiamo quanto segue.

Responsabilità civile

La responsabilità in capo ai professionisti deve essere valutata con riferimento alle leggi, applicate per tutta la collettività, ed ai contratti, opponibili solo ai sottoscrittori.

Il professionista tecnico può essere chiamato a rispondere nei confronti del cliente tanto a titolo di responsabilità contrattuale conseguente la prestazione d'opera intellettuale pattuita nel disciplinare d'incarico e dall'altro può accadere che il professionista sia chiamato a rispondere nei confronti del cliente anche titolo di responsabilità extracontrattuale relativa all'attività professionale svolta, oppure può anche accadere che il professionista arrechi danni a terzi estranei al rapporto contrattuale, determinando a carico dello stesso una responsabilità extracontrattuale, con l'aggravio che mentre l'inadempimento contrattuale obbliga il professionista al risarcimento limitatamente al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, l'illecito extracontrattuale obbliga al risarcimento di tutti i danni anche quelli non prevedibili. La responsabilità sorge non solo per la condotta dannosa commissiva ma anche la condotta omissiva. I professionisti inseriti nel sistema ordinistico hanno l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale a tutela del cliente.

Responsabilità penale

La responsabilità penale deriva dal compimento di un reato. Per il professionista tecnico i casi più frequenti sono riferibili a reati contro la fede pubblica, come la falsità in certificazioni, dichiarazioni, asseverazioni, attestazioni allegate alla Scia o rese attraverso l'elaborazione di progetti, il concorso in reati edilizi o in reati ambientali, le violazioni in materia di sicurezza e, nei casi più gravi, la partecipazione in reati colposi contro la persona, quali le lesioni e l'omicidio, dovuti a crolli, smottamenti, precipitazioni, incendi e altri infortuni causalmente collegati con l'azione o l'omissione del tecnico.

Nel 2001 la responsabilità da reato è stata estesa alle imprese per quanto riguarda alcune delle citate categorie di reato, tra cui i reati colposi e quelli ambientali, con sanzioni molto pesanti per le società.

Responsabilità amministrativa

Questa responsabilità si configura prevalentemente nell'esercizio professionale nell'ambito degli appalti pubbliche, che comporta l'attivazione della Corte dei Conti per l'accertamento dell'ammontare del danno erariale. Negli appalti tra privati in genere non sorgono responsabilità amministrative, salvo eventuali certificazioni finalizzate all'ottenimento di contribuzioni pubbliche, ecc.

Deontologia professionale

Questo è un ulteriore aspetto che afferisce prevalentemente i professionisti iscritti negli albi degli Ordini professionali ai quali sono riservate alcune attività (progetto, d.l., collaudi, ecc.) e che sono tenuti a garantire una maggiore tutela verso la collettività e verso il cliente rispetto ai professionisti non inseriti nel sistema ordinistico.

Si rinvia all'approfondimento sui trattati giuridici in tema di responsabilità professionale.

8.2 Il consulente tecnico deve fornire al giurista anche elementi inerenti la valutazione della effettiva volontà del committente di affidare al professionista l'incarico di controllare nel corso dei lavori l'operato dell'impresa e verificarne il risultato finale con conseguente assunzione dell'impegno e della responsabilità professionale. Si pensi:

- al compenso professionale adeguato all'incarico assegnato (art. 2233 c.c.),
- ai pagamenti del committente all'impresa previa convalida del professionista dei S.A.L.,
- ai provvedimenti del committente a seguito della segnalazione del professionista di vizi e difetti delle opere realizzate dall'impresa.

9 Casi di studio

Al fini di dare ulteriori spunti di riflessione e approfondimento sulla individuazione delle responsabilità professionali, si propongono alcuni casi di studio.

Caso di studio 1

Un istituto bancario ha acquisito una serie di unità immobiliari in varie città allo scopo di adeguarle e adibirle a suoi sportelli bancari.

In qualità di committente deve quindi realizzare in ogni futura sede i necessari lavori di trasformazione e/o di adeguamento utilizzando sia risorse interne all'azienda che risorse esterne reperite sul territorio. Deve perciò stipulare contratti d'appalto con imprese edilizie, impiantistiche e di arredi e deve stipulare disciplinari d'incarico con professionisti esterni specificando le mansioni, i compensi, le prestazioni costituenti obblighi di legge, eventuali prestazioni aggiuntive, le responsabilità, le garanzie e le coperture assicurative.

In una sede i costi previsti per l'adeguamento sono:

- € 30.000 opere per realizzazione nuova vetrina e ingresso (pratica comunale Scia)
- € 220.000 opere interne (pavimenti galleggianti, controsoffitti, intonaci ecc.)
- € 200.000 impiantistica (elettrico, condizionamento, reti informatiche ecc.);
- € 150.000 arredi e approntamenti specifici
- € 600.000 totale delle forniture e opere.

Vengono affidati i seguenti incarichi

- Progetto (preliminare) di fattibilità, affidato al tecnico interno allo staff della committenza;
- Progetto edilizio (definitivo) finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, affidato a tecnico esterno;
- Progetto edilizio (esecutivo) da allegare al contratto di appalto, affidato a tecnico interno;
- Progetto (esecutivo) strutturale, affidato a tecnico esterno;
- Progetto impiantistico (esecutivo) allegato al contratto di appalto, affidato a tecnico interno;
- Progetto arredi e approntamenti speciali (esecutivo), affidato a tecnico interno;
- Direzione lavori opere vetrina (obbligatoria di legge per strutture), affidato a tecnico esterno;
- Direzione tecnica di ausilio al committente per le altre opere, affidata a tecnico interno;
- Direzione del cantiere, affidata al tecnico dell'impresa;
- Certificazione rispondenza opere ai progetti da depositare in Comune;
- Certificazione impianti da depositare in Comune;
- Incarico di gestione delle manutenzioni e di controllo del corretto utilizzo-

Il progetto comunale (con gialli e rossi, allegato alla Scia, sottoscritto dal tecnico abilitato) indica la demolizione della muratura di facciata per la realizzazione del nuovo ingresso con vetrina e nella sezione è indicata la riduzione dell'altezza dei locali a seguito della realizzazione del pavimento galleggiante e dei controsoffitti.

Completate le opere e ottenuta l'agibilità, per un cambio di strategia aziendale l'unità immobiliare ristrutturata viene venduta a terzi.

Il nuovo acquirente rileva vizi e difetti nei controsoffitti e nei pavimenti galleggianti e chiama in causa il venditore e il direttore dei lavori indicato nella scia comunale.

Nella eventualità sia chiesto di indicare l'imputabilità dei responsabili dei danni accertati, quali considerazioni il tecnico forense potrebbe esprimere?

Caso di studio 2

Dal tetto di un edificio cade una tegola e ferisce una persona. L'immobile, ultimato da pochi mesi, non presenta implicazioni inerenti le manutenzioni, le modifiche arbitrarie o l'uso improprio.

Al fine di valutare l'imputabilità delle responsabilità come dovrebbe procedere il tecnico forense?

Caso di studio 3

...

10 Disciplinare d'incarico

Al fine della tutela di committente e professionista sulle reciproche professionalità si ritiene utile, anzi fondamentale, la redazione di disciplinari d'incarico (il contratto d'opera professionale) che prevedano:

- clausole di salvaguardia di responsabilità, limiti di competenza, assunzioni di rischio per dichiarazioni errate, ecc., clausole utili sia in ambito pubblico che privato ma che in ambito privato trovano sicuramente più ragione data la normativa stringata degli appalti privati rispetto a quelli di natura pubblica;
- la verifica e il controllo nel tempo dell'operatività delle polizze di responsabilità civile (così come per le c.d. polizze Merloni in ambito di progetti pubblici) soprattutto tenuto conto dell'assiduo, ma da alcuni ritenuto illegittimo, utilizzo da parte delle Compagnie di polizze assicurative per la responsabilità civile con clausole c.d. "Claims Made" che limitano la copertura del professionista in caso di sinistro. Si pensi al caso in cui il professionista tecnico viene chiamato in giudizio dal proprio committente solo molti anni dopo la conclusione della sua opera professionale per il risarcimento dei danni subiti dall'ente soccombente nei confronti dell'appaltatore per riserve ecc.

Si ringrazia anticipatamente chi volesse far pervenire ai referenti delle commissioni ingegneria forense degli Ordini ingegneri territoriali contributi per migliorare il documento.